



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

**REGOLAMENTO DI VIDEO SORVEGLIANZA
PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 18/01/2018

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1- finalità.

Art. 2- definizioni.

Art. 3- Trattamento dei dati personali dell'impianto di videosorveglianza per le finalità istituzionali di sicurezza urbana.

CAPO II- OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - notificazione.

Art. 5 –responsabile del trattamento dati.

Art. 6- incaricati alla gestione dell'impianto di video sorveglianza.

Art. 7- accesso al sistema di videosorveglianza.

CAPO III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I. Raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 8- modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 9- obblighi degli operatori/delle operatrici.

Art. 10- informazioni rese al momento della raccolta dati.

Art. 11- accertamento di illeciti e indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia.

Sezione II . Sicurezza nel Trattamento dei Dati.

Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni.

Art. 12 – sicurezza dei dati.

Art. 13- cessazione del trattamento dei dati.

Art. 14- limiti all'utilizzabilità dei dati.

Art. 15- danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.

Sezione III. Comunicazione e diffusione dei dati.

Art. 16 – comunicazione dei dati.

Sezione IV. Diritti dell'Interessato nel Trattamento dei Dati.

Art. 17- diritti dell'interessato/a.

CAPO IV- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18- tutela.

CAPO V- MODIFICHE

Art. 19- modifiche regolamentari

Art. 20- disposizioni finali.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell'impianto di video sorveglianza per la sicurezza urbana, gestito dall'amministrazione comunale, collegato alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale, nella possibilità in futuro mediante protocolli d'intesa di collegamenti con le Sale Operative della Questura di Firenze e del Comando Provinciale dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione interessate nel trattamento.

Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di video sorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. Viene escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi, possono essere realizzate mediante dati anonimi od oppure modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della disciplina in questione si intende:

per “ banca dati”, il complesso dei dati personali formatosi presso Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

per “ trattamento” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta , la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione , l'estrazione, il raffronto , l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati;

per “ dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, direttamente o indirettamente identificabili e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

per “ titolare” il Comune di Campi Bisenzio, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per “ interessato”, la persona fisica, la persona giuridica , l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per “ comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “ diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “ dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
per “ blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali dell'impianto di video sorveglianza
per le finalità istituzionali di sicurezza urbana.

Il trattamento dei dati personali, avviene a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di video sorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Campi Bisenzio.

In specifico dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti di sicurezza delle città), nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Inoltre le richiamate funzioni istituzionali demandate dal D.L. n. 11 del 23.02.2009, articolo 6, commi 7 e 8 le vedono mirate, alla prevenzione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana ed atte ad accertare la eventuale commissione di reati o illeciti ovvero per prevenire atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili e in particolare al patrimonio comunale e infine per il disturbo della quiete pubblica.

Vengono osservate le Linee Guida del Garante della Privacy sulla video sorveglianza, le Linee Guida dell'ANCI sulla stessa tematica e la Circolare del Capo della Polizia di Stato 555/OP/0001991/2017/1.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e nella possibilità di accordi futuri con la Questura di Firenze e con il Comando Provinciale dei Carabinieri, costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale della Polizia Municipale, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato sul territorio comunale. Creando così uno stretto raccordo tra le suddette forze di polizia al fine superiore di garantire una migliore efficace tutela della sicurezza urbana nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli stessi impianti di video sorveglianza sono finalizzati:

a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “ sicurezza urbana” emerso marcatamente, rispetto al precedente Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, dalla legge n. 48/2017;

a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

al controllo di determinate aree;

al monitoraggio del traffico;

alla tutela delle fasce deboli quali: adolescenti e anziani, garantendo un grado di sicurezza nelle zone monitorate;

all'ordine e sicurezza pubblica attraverso appositi accordi stipulati in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

All'uopo gli eventuali accordi di cui al punto precedente, diverranno parte integrante del presente regolamento.

Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati attraverso le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle

videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area in oggetto. I dati personali verranno raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nel provvedimento in materia di video sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali, datato 8.04.2010 e successive modifiche e integrazioni, comprensivi dei regolamenti della comunità europea. Il sistema di video sorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati a mezzo di riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area in questione. L'impianto di video sorveglianza non può essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20.05.1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, o di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro anche privati. L'impianto di video sorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

Il Comune di Campi Bisenzio nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo del 30.06.2003, n. 196 e ss.ii.mm.

Articolo 5

Responsabile del trattamento dei dati

Il Comandante della Polizia Municipale è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati , previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Campi e titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del/della designato/a.

Potranno essere responsabili del trattamento la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri a mezzo di specifici accordi o protocolli, in relazione al complesso di operazioni concernenti la ripresa delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati se ovviamente, sono dagli stessi soggetti pubblici trattati.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, regolamenti o direttive C.E. ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal/dalla/ titolare il/la quale anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e delle disposizioni di cui al punto 1.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento, devono elaborare i dati personali ai quali

hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile.

Il Responsabile o suo delegato addetto alla gestione tecnica della video sorveglianza, previa nomina da effettuare con proprio decreto del responsabile, ha il dovere di custodire le chiavi di accesso al locale della sala di controllo della video sorveglianza ove risiedono i server, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi. Viene consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni del designato.

Articolo 6

Incaricati alla gestione dell'impianto di video sorveglianza

Il responsabile designa a garanzia della gestione del servizio di video sorveglianza, gli incaricati individuandoli tra gli ufficiali ed agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

Per quanto attiene al personale delle altre forze di polizia presso le quali si potranno trovare postazioni remote di visione e/o controllo delle telecamere del sistema di video sorveglianza, si procederà comunque a mezzo di accordi o protocolli, da parte del responsabile, alle nomine di cui sopra per i nominativi trasmessi dai rispettivi comandi per la responsabilità del trattamento dei dati di loro competenza.

Articolo 7

Accesso al sistema di video sorveglianza

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

L'accesso alla sala di controllo è consentito al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli addetti ai servizi.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli precedentemente indicati, devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Possono essere autorizzati all'accesso alla Centrale Operativa solo incaricati ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità normate dal presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'addetto alla video sorveglianza al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Gli incaricati del servizio in questione, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

La visualizzazione in diretta delle immagini, l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

postazioni e visualizzazioni delle immagini in diretta :

accesso utente di primo livello: gli operatori di polizia municipale incaricati della visualizzazione delle immagini risiedono presso la Centrale Operativa del Comando e detengono la priorità della gestione del sistema;

accesso utente di secondo livello: il personale delle centrali operative della Questura o del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri o loro delegati.

Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse.

In caso di necessità per manutenzione e assistenza, i dipendenti della ditta abilitata al servizio tecnico, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione a mezzo di personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo comma ;
- trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 3, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di tele controllo e di video sorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'amministrazione ed approvato con decreto del Sindaco, previo parere positivo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche/integrazioni di tale elenco. Le telecamere di cui al precedente comma, consentono tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/ nero in caso di illuminazione insufficiente. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale che in orizzontale), di zoom ottico che digitale e possono essere dotate di tecnica ad infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto articolo 3.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la stazione di monitoraggio e controllo, ovvero presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

L'impiego del sistema di video sorveglianza è utile se non necessario per ricostruire l'evento ai fini previsti dal presente regolamento.

Le immagini video registrate, le informazioni ed i dati rilevati, tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 10, potranno essere conservati per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi alla rilevazione, in considerazione dei tempi di controllo delle immagini, anche a fini di investigazione di polizia giudiziaria o della stessa Autorità Giudiziaria. Successivamente a questo periodo, le immagini, le informazioni ed i dati rilevati sono cancellati automaticamente dal server. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese

in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

L'utilizzo degli impianti di video sorveglianza compresi quelli predisposti per il controllo delle attività illegali di abbandono dei rifiuti o di riduzione di aree urbane a discariche di materiali e sostanze pericolose, da parte del Corpo di Polizia Municipale, costituisce strumento di prevenzione, di razionalizzazione ed efficacia dell'azione delle forze di polizia. A tal fine è consentito, nel rispetto del presente regolamento, l'accesso in remoto solo per visualizzazione di immagini da parte delle forze dell'ordine per esigenze investigative.

La sala di controllo è ubicata all'interno dell'area della Centrale Operativa della Polizia Municipale. La visualizzazione delle immagini è possibile anche a mezzo dell'utilizzo di dispositivi mobili. L'accesso alla visualizzazione delle immagini tramite i suddetti dispositivi è consentito agli autorizzati, ai sensi del presente regolamento ed è soggetto a registrazione degli accessi logici.

Le telecamere, tramite linee dati protette, potranno essere accessibili dalle postazioni remote presso le Centrali della locale Questura che del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 9

Obblighi degli operatori/delle operatrici

L'utilizzo del brandeggio da parte degli/delle operatori/operatrici e degli/delle incaricati/incaricate al trattamento, dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli/delle interessati/te al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10

Informazioni rese al momento della raccolta dati

Il Comune di Campi Bisenzio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere secondo quanto previsto, salvo si delineino aspetti di tutela a carattere eccezionale dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nonché quelli della sicurezza urbana, tali da determinare l'attrazione delle apparecchiature video nell'ambito delle prescrizioni delle Linee Guida del Garante della Privacy, con conseguente applicazione dell'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed effettivo affievolimento del principio di garanzia dell'informativa di cui appunto l'articolo 13 del suddetto Codice, un'adeguata segnaletica permanente posta nelle strade e piazze cittadine dove sono collocate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura a titolo informativo: "Comune di Campi Bisenzio- Polizia Municipale- Area Video sorvegliata".

Il Comune di Campi Bisenzio, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, sia con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, che l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale successiva cessazione per svariate cause con esclusione di motivazioni temporanee di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, con un anticipo di dieci giorni, mediante adeguati mezzi di

informazione.

Articolo 11

Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana, l'incaricato/a o il /la responsabile della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7 ed al periodo massimo di conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte di cui all'articolo 6, l'incaricato/a procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o ottici, in ogni altro caso non è consentita tale registrazione.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia statale e locale e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di video sorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli organi di polizia, in cui necessitino di avere informazioni ad esse pertinenti e contenute nelle riprese effettuate e quindi potranno farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

SEZIONE II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 12

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 3, alla sala controllo, dove sono situati i monitor e custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al/alla titolare del trattamento o suoi delegati ed esclusivamente il personale incaricato del trattamento ai sensi di legge, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e incaricato e autorizzato per iscritto dal responsabile del trattamento dei dati personali o suo delegato, oltre al personale, nominativamente identificato, addetto alla manutenzione del sistema che potrà accedere alle immagini solo se indispensabile per le verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini.

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in sito non accessibile al pubblico.

L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Presso la sala controllo è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di accesso e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. L'accesso al sistema verrà registrato e verranno altresì registrate le operazioni compiute sulle immagini registrate con i relativi riferimenti temporali, con conservazione di tali dati ai fini

della verifica periodica per un periodo minimo di 6 mesi. In presenza di differenti competenze attribuite ai/alle singoli/e titolari ed operatori/operatrici, dovranno essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. I trattamenti effettuati per il tramite dell'impianto di video sorveglianza vengono documentati nell'apposito documento programmatico sulla sicurezza, aggiornato nei termini di legge.

Articolo 13

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
distrutti;
ceduti ad un altro titolare purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali, i dati sono raccolti;
conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente, o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14

Limiti all'utilizzabilità dei dati

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.ii. mm.

Articolo 15

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.ii. mm.

SEZIONE III

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 16

Comunicazioni dei dati

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Campi Bisenzio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. ii.mm.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal/dalla titolare o dal/dalla responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge,

da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

SEZIONE IV

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 17

Diritti dell'interessato/a

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato/a, dietro presentazione di istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo/a;
- di essere informato sugli estremi identificativi del/della titolare e del/della responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, a cura del/della responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un completo riscontro sono particolarmente complesse o se ricorre altro giustificato motivo:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto, se non sono trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato/a, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti dalla Giunta Comunale secondo modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato/a per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al/alla titolare o al/alla responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta certificata, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato/a può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla normativa vigente.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18

Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.ii.mm.

In sede amministrativa, il/la responsabile del procedimento, ai sensi della normativa vigente è il/la responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V

MODIFICHE

Articolo 19

Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere in sintonia con gli eventuali aggiornamenti normativi in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti amministrativi dell'Autorità di Tutela della Privacy o gli atti regolamentari del Consiglio Comunale dovranno essere recepiti.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in generale le disposizioni normative vigenti in materia;

Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, che di successivi ed eventuali aggiornamenti.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per 15 gg. sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica.